



Risposta ai quesiti pervenuti in merito all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Quesito N. 1	
Domanda	Con riferimento all'oggetto, la presente a richiederVi la documentazione atta alla partecipazione alla procedura, come da Vs bando di gara.
Risposta	Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito internet della Provincia, al seguente indirizzo http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare/affidamento-del-servizio-di-brokeraggio-assicurativo .
Domanda	<p>Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, avendo un interesse a partecipare alla selezione, al fine di redigere un'offerta tecnica il più possibile rispondente alle esigenze della Provincia, chiediamo la possibilità di avere copia dei contratti assicurativi attualmente in essere nonché delle statistiche sinistri riferite all'ultimo triennio.</p> <p>Inoltre siamo a chiedere delucidazioni per quanto di seguito specificato:</p> <p>1.la lettera n) dell'articolo 2 del Capitolato speciale Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio e l'articolo 13 dello schema di contratto Modalità di rimborso delle anticipazioni per premi in scadenza - prevede che il broker dovrà anticipare i premi assicurativi alle compagnie, in via effettivamente eccezionale, in prossimità delle scadenze che coinvolgano l'Ente in procedimenti complessi in corso di espletamento, ove il broker non riesca ad assicurare altrimenti la copertura in assenza del tempestivo pagamento, e comunque con uno scoperto che non può superare i 45 giorni.</p> <p>Pur comprendendo le ragioni a sostegno di tale esigenza, ci permettiamo di evidenziare che eventuali momentanee difficoltà dell'Amministrazione a provvedere al pagamento dei premi potrebbero essere validamente, e tempestivamente, ovviate prevedendo già nelle condizioni di polizza una dilazione del termine di pagamento ampiamente cautelativa e comunque richiedendo, tramite il broker, un'ulteriore proroga all'assicuratore in casi particolarmente complessi.</p> <p>Tale soluzione, in luogo dell'anticipazione dei premi, consentirebbe al broker incaricato di rispettare adeguatamente la normativa di settore e la recente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>L'articolo 117 del Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs. 209/05 prevede, infatti, una rigida separazione del patrimonio: i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.</p> <p>L'obbligo per il broker di pagare anticipatamente i premi alle Imprese di Assicurazione, in assenza di contestuale provvista da parte dell'Assicurato, verrebbe a porsi in contrasto con la disposizione dell'art. 117 che prevede il mantenimento da parte dell'intermediario di conti correnti bancari separati per i premi assicurativi, i</p>

	<p>quali devono considerarsi, come indicato nella norma, un patrimonio autonomo rispetto a quello del broker stesso.</p> <p>L'osservanza di tale norma rende impossibile o illegittimo il pagamento all'Assicuratore tramite conti correnti del broker diversi da quello separato; inoltre è preclusa ogni possibilità di disporre anticipazioni facendo ricorso ad eventuali premi giacenti su tale conto dedicato in quanto pertinenti ad altri assicurati o a differenti Imprese di Assicurazione, e quindi al di fuori della disponibilità del broker stesso.</p> <p>Verificata l'indisponibilità delle somme giacenti sul conto corrente separato ai sensi del richiamato art. 117, soddisfare la richiesta di anticipazione dei premi attingendo ad altro conto aziendale potrebbe determinare, in caso di una verifica da parte delle Autorità Finanziarie, anche il congelamento del conto medesimo in quanto utilizzato impropriamente come conto separato.</p> <p>Tale ipotesi risulterebbe particolarmente penalizzante per la quotidiana operatività aziendale.</p> <p>Inoltre un pagamento originato tramite i conti propri del broker e non tramite i conti dedicati potrebbe essere ritenuto in contrasto con le disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 con conseguenze potenzialmente gravi quali la nullità dei contratti stessi.</p> <p>Chiediamo pertanto di volerci confermare che tale obbligazione dovrà ritenersi come non richiesta.</p> <p>2. Per quanto previsto alla lettera r) dell'articolo 2 del capitolato speciale, poiché non rientra nelle competenze del broker la verifica delle garanzie finanziarie prestate da altri operatori economici diversi dalle Compagnie assicuratrici né fornire assistenza nella predisposizione degli atti stragiudiziali per il caso di escussione poiché di specifica competenza di legali, Vogliate confermarci che l'attività richiesta al broker sarà limitata alla verifica che la garanzia assicurativa fideiussoria presentata dal soggetto terzo sia aderente alle richieste della stazione appaltante.</p>
Quesito N. 2	
Risposta	<p>Con riferimento alla richiesta di avere copia dei contratti assicurativi e delle statistiche sinistri, segnalo che la documentazione richiesta è pubblicata sul sito internet della Provincia, al seguente indirizzo http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare/affidamento-del-servizio-di-brokeraggio-assicurativo.</p> <p>Con riferimento alla richiesta sub 1, si conferma l'operatività dell'obbligazione relativa all'anticipazione dei premi, prevista –peraltro in via del tutto eccezionale– dall'articolo 2, lettera n) del capitolato deve ritenersi sussistente, in quanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'anticipazione dei premi da parte dell'intermediario, al fine di evitare la sospensione della copertura assicurativa dell'assicurato, è prassi diffusa negli usi di settore e riconosciuta dalla stessa associazione di categoria (cfr. circolare AIBA n. 1041 del 23/11/2005); b) la relativa necessità è connessa alle dinamiche del mercato assicurativo ed al fenomeno delle continue e ripetute gare deserte che possono comportare tempi molto stretti nell'assicurare la copertura assicurativa, non compatibili con le dinamiche finanziarie della pubblica amministrazione; c) tanto l'articolo 117 del codice delle assicurazione d. lgs. n. 209/2005, che disciplina la separazione dei conti, quanto la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non paiono in contrasto con la previsione di capitolato; d) spetta all'intermediario assicurare la piena tracciabilità e trasparenza dell'operazione relativa all'anticipazione e, dunque, al transito delle relative somme sui propri conti, nel rispetto delle disposizioni sopra citate. <p>In ogni caso, si conferma che la straordinarietà è da intendersi in senso effettivo, e si</p>

segnala che sino ad oggi la Provincia di Verona non vi ha mai fatto ricorso, in ragione proprio di azioni del broker volte ad assicurare continuità di copertura.

Con riferimento alla richiesta sub 2, infine, si rileva che, come si evince dalla complessiva articolazione degli atti di gara e delle obbligazioni contrattuali sottese, l'appalto è relativo all'affidamento del servizio di brokeraggio comprensivo della connaturata attività di consulenza assicurativa, tanto generale che specifica, come previsto dall'articolo 106 del codice delle assicurazioni.

Nel merito, la prestazione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera r) del capitolato è relativa al rilascio di *“pareri, anche scritti, e consulenza in relazione a coperture assicurative di responsabilità civile, polizze o fideiussioni, in materia ambientale (in senso ampio, e relative, solo esemplificativamente, a cave, gestione rifiuti, inquinamento, ecc.) che debbano essere attivate o acquisite da terzi”*. Analoga previsione, comunque, è prevista anche in materia di garanzie in materia di appalto.

È anche precisato che *“il broker deve verificare la conformità delle garanzie finanziarie prodotte all'Ente ... alle previsioni di legge ..., nonché fornire assistenza nella predisposizione degli atti stragiudiziali per il caso di escussione”*. Potrà essere chiesto supporto nella *“valutazione relativa alla congruità dell'importo rispetto a quello richiesto dall'amministrazione”* e, in via eccezionale, potrà essere chiesto supporto *“nella fase di verifica della idoneità del soggetto garante”*. Si precisa, inoltre, che il termine assegnato per il rilascio dei suddetti pareri o supporti è di 7 giorni lavorativi, salvo specifici accordi con l'ufficio provinciale competente.

Si ricorda, infine, che l'esecuzione delle prestazioni potrà essere assicurata anche mediante raggruppamenti temporanei d'impresе, con le modalità precisate nel disciplinare di gara, ove riteniate di non avere adeguata qualificazione o competenza.